



COMUNE DI
PALAU

Piazza Popoli d'Europa - 07020 Palau (OT) - Tel 0789/770801 - Fax 0789.770810

Sito web: www.palau.it

Posta elettronica: info@palau.it – Posta certificata: protocollo@pec.palau.it

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

(DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 30/04/2020)

INDICE

Articolo 1. Disposizioni generali.

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale – Ubicazione.

Articolo 3. Norme generali di comportamento.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

Articolo 5. Apertura parchi

Articolo 6. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

Articolo 7. Sanzioni.

Art. 8. Entrata in vigore

Articolo 1. Disposizioni generali.

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

L'obiettivo del Comune di Palau è di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e delle persone che frequentano i parchi pubblici comunali, nonché di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro dei giardini e delle pertinenti aree.

L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, intende incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, stimolando l'accrescimento del senso di appartenenza.

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale – Ubicazione.

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento.

E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle giovani utenze, dell'arredo a verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi: - ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola; - alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera, e salvo se trattasi di velocipedi condotti a mano, o in uso a bambini di età inferiore ad anni 11; - ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 8 che utilizzano palloni leggeri/morbidi (non impiegati nelle competizioni di calcio, pallavolo, basket, rugby, baseball, golf, ecc).

E' altresì vietato: - fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi; - creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate; - gettare carta, resti di cibo o immondizia di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti; - utilizzare fiamme e/o accendere

fuochi; - campeggiare e/o pernottare; - arrecare danni alle piante ed alle aree verdi, calpestare e/o rovinare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine; - giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica; - soddisfare bisogni fisiologici;- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco; - fare rumori schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 21,00 alle ore 08,00; - usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il personale comunale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Palau sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal comune medesimo.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Palau, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc, secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc, per organizzare attività di carattere benefico.

Per tutte le altre attività si demanda alla Giunta Comunale l'individuazione di idonea tariffa per l'utilizzo del bene pubblico.

Il Comune di Palau concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di eventuale apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali comunioni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 5. Apertura parchi

Ove previsto di apposita segnaletica viene regolamentata l'apertura dei parchi comunali con i seguenti orari:

Orario invernale: apertura minima dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Orario estivo: apertura minima dalle ore 8,00 alle ore 24,00.

Il passaggio dall'orario invernale a quello estivo avverrà in concomitanza dell'entrata in vigore dell'ora legale e viceversa.

Per salvaguardare l'integrità del parco e l'ordine pubblico non è consentito l'accesso al parco quando chiuso. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste da questo regolamento.

Articolo 6. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture o mediante l'istituto del cosiddetto "baratto amministrativo" (D.L. 133/2014 e D.lgs. 50/2016).

Articolo 7. Sanzioni.

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.